

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 200
in data 30/12/2014
Prot. N. 1024

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**
OGGETTO:

**GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CUSINATI E
DI VIA SAN ZENONE. DISPOSIZIONI PER CONCESSIONE ALLA SOCIETA' A.S.D.
ROSSANO CALCIO - PERIODO 1.1.2015/30.6.2015.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** , nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1.	MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2.	CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3.	MARINELLO UGO “	*	
4.	GANASSIN PAOLA “	*	
5.	ZONTA MARCO “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe.**

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CUSINATI E DI VIA SAN ZENONE.

DISPOSIZIONI PER CONCESSIONE ALLA SOCIETA' A.S.D. ROSSANO CALCIO - PERIODO 1.1.2015 / 30.6.2015.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale;

- che già da diversi anni il Comune, non potendo provvedere direttamente, sia per carenza di personale che per la complessità organizzativa ed operativa del servizio, affida la gestione degli impianti sportivi comunali esistenti ad associazioni sportive operanti nel territorio, riscontrandone nel tempo l'esito positivo;

VISTO:

- che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, alcune strutture e impianti sportivi comunali quali:

- Impianto sportivo di Via Cusinati (superficie mq. 16.300 circa) – comprendente campo da calcio, spogliatoi, servizi igienici e tribune (esclusa la pista e le pedane di atletica leggera);
- Palestra Comunale "R. Brunello" in Viale dello Sport (superficie mq. 1.700 circa);
- Campo da calcio di Via S. Zenone – (superficie mq. 5.500 circa) – costituito da campo in erba sintetica, spogliatoi e servizi igienici;

sono stati riconosciuti privi di rilevanza economica e si è stabilito di affidarne la gestione, in concessione d'uso, ai soggetti e con i criteri stabiliti nell'atto deliberativo stesso;

VISTO che, a seguito selezione pubblica, gli impianti sportivi di Via Cusinati e di Via S. Zenone sopra richiamati sono stati affidati in concessione - per il triennio 2012 / 2014 - rispettivamente alle Società Sportive di seguito indicate, con le quali sono state stipulate idonee convenzioni che disciplinano i reciproci impegni di gestione:

Impianto sportivo di Via Cusinati: **U.S. ROSSANO 2004 A.S.D.** con sede a Rossano Veneto in Via Cartiera 34 - Matr. F.I.G.C. 43460 - Cod. Fisc. e P.Iva 03168430241 – Convenzione Rep. n. 1105 del 2.1.2012;

Campo da calcio di Via S. Zenone: **LA ROSSANESE CALCIO A.S.D.** con sede a Rossano Veneto in Via Cartiera 34 - Matr. F.I.G.C. 914533 - Cod. Fisc. e P.Iva 03176780249 - Convenzione Rep. n. 1106 del 2.1.2012;

DATO ATTO che le citate Convenzioni sono in scadenza con la data del 31.12.2014;

CONSIDERATA l'opportunità, prima di procedere ad una nuova selezione, di stabilire quale termine di scadenza delle concessioni di cui trattasi **la data del 30 Giugno 2015** in quanto, nel caso di affidamento a Società Sportive, i calendari delle stagioni agonistiche terminano di norma in tale periodo;

RAVVISATA la necessità, in attesa di pervenire a nuove selezioni dei concessionari con le modalità prescritte nell'atto di indirizzo, di garantire la funzionalità e gestione degli impianti sportivi interessati e nel contempo assicurare il termine del campionato calcistico 2014-2015;

PRESO ATTO che:

- la Società A.S.D. ROSSANO CALCIO è subentrata alla U.S. ROSSANO 2004 dal 12.6.2013 – giusta documentazione in atti - mantenendo invariata la matricola di iscrizione alla Federazione Italiana Gioco Calcio Codice FSNFIGC 43460;

- LA ROSSANESE CALCIO ASD, con nota pervenuta al Prot. C.le n. 18017 del 30.12.2014, ha comunicato la cessazione della propria attività con la data del 31.12.2014 e chiesto che una eventuale proroga della concessione d'uso dell'impianto di Via S. Zenone sia trasferita alla ASD Rossano Calcio;

VISTO che la Società A.S.D. ROSSANO CALCIO con sede in Rossano Veneto – Via Cartiera n. 34 – P.Iva 03835050240 - con nota pervenuta al prot. n. 17997 del 29.12.2014, ha chiesto il subentro temporaneo nella gestione degli impianti sportivi di Via Cusinati e di Via S. Zenone - per il periodo 1.1.2015 / 30.6.2015 - alle medesime condizioni regolanti il rapporto con le Società uscenti;

VISTA la documentazione presentata e verificata la sussistenza in capo alla Società A.S.D. ROSSANO CALCIO dei requisiti previsti in fase di selezione pubblica per la concessione degli impianti sportivi di cui trattasi;

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità e il regolare svolgimento della attività sportive;

VISTI gli schemi di convenzione opportunamente predisposti dal competente Servizio, allegati al presente provvedimento sub A) e sub B) per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) – di prendere atto della costituzione della Società Sportiva A.S.D. ROSSANO CALCIO a far data dal 12.6.2013 e della cessata attività delle Società **U.S. ROSSANO 2004 A.S.D. e LA ROSSANESE CALCIO A.S.D.;**

2) - di disporre, per le ragioni evidenziate in premessa, la concessione temporanea, per il periodo **1.1.2015 - 30.6.2015**, della gestione e manutenzione degli impianti sportivi di Via Cusinati e di Via S. Zenone, alla **Società A.S.D.**

ROSSANO CALCIO con sede a Rossano Veneto in Via Cartiera n. 34 - Matr. F.I.G.C. 43460 - Cod. Fisc. e P.Iva 03835050240 - alle condizioni, modalità e canoni di cui agli schemi di convenzione allegati sub A) e sub B) al presente provvedimento, che riportano in linea di principio generale i contenuti, le condizioni operative e i canoni (riproporzionati temporalmente) di cui agli atti Rep. n. 1105 e 1106 in scadenza;

3) - di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione degli atti necessari per la sottoscrizione delle convenzioni, con facoltà eventualmente di integrare il testo per aspetti minimali di puro completamento e chiarezza del contenuto che non comportino alterazione degli elementi fondamentali dell'accordo.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
F.TO Dott. Giuseppe Zanon

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
F.TO Dott. Giuseppe Zanon

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di garantire la funzionalità degli impianti sportivi e assicurarne la fruibilità agli utilizzatori.

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CUSINATI –
PERIODO 1.1.2015 – 30.6.2015.**

Rep. N. _____

L'anno duemila....., il giorno del mese di
....., nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI),

TRA

Il **COMUNE DI ROSSANO VENETO**, con sede in Rossano Veneto in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Serv. Gestione Amministrativa e Servizi alla Persona – Dott. Zanon Giuseppe, che dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

E

GANASSIN MONIQUE, nata in Belgio l'11.9.1968, residente a Mussolente (VI) in Via D. Alighieri n. 48 – in qualità di Presidente della **A.S.D. ROSSANO CALCIO** con sede in Rossano Veneto, Via Cartiera n. 34 – C.F. – P.Iva 03835050240;

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo dello Stadio Comunale di Via Cusinati, attrezzato per il gioco del calcio e dell'atletica leggera, con annessi spogliatoi;

- che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l'impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica, e di affidarne la gestione, come appalto di servizio o in concessione d'uso, ai soggetti e con i criteri stabiliti nell'atto deliberativo stesso;

- che con Deliberazione di Giunta C. n.....del....., è stata disposta la concessione per la gestione e manutenzione degli impianti sportivi di Via Cusinati, per il periodo 1.1.2015 / 30.6.2015, alla Associazione Sportiva A.S.D. ROSSANO CALCIO con sede a Rossano Veneto in Via Cartiera 34 - Matr. F.I.G.C. 43460 - Cod. Fisc. e P.Iva 03835050240;

- che la gestione del complesso sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questa convenzione e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Rossano Veneto, di seguito denominato "L'Amministrazione concedente" come sopra rappresentato, affida all'Associazione Sportiva **A.S.D. ROSSANO CALCIO** di

seguito definita il "Concessionario", l'uso in concessione degli impianti sportivi di Via Cusinati (ad esclusione della pista e pedane di a.l.).

Gli impianti oggetto del presente disciplinare sono così specificati:

- **il campo da calcio** (comprensivo di n. 4 torri faro per illuminazione e impianto di irrigazione)
- **gli spogliatoi**
- **i servizi igienici** (rispondenti alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche);
- **le docce**
- **il locale caldaia**
- **le tribune (per totali n. 600 spettatori circa)**
- **l'ambiente ad uso amministrativo**
- **la sala di pronto soccorso**
- **il locale da adibire a servizio bar ristoro**
- **il verde inerente il complesso sportivo e le strutture di pertinenza ed accessorie, comprese le aree pubbliche esterne adiacenti all'impianto.**

L'impianto sportivo con i locali annessi sarà utilizzato direttamente dal Concessionario A.S.D. ROSSANO CALCIO secondo le modalità e condizioni di cui al presente disciplinare. Il Concessionario dovrà primariamente garantire l'utilizzo dell'impianto per l'espletamento delle partite di campionato e degli allenamenti settimanali delle varie categorie.

La concessione non potrà, comunque, in alcun caso essere sub concessa, totalmente o parzialmente, ad altri soggetti, ad esclusione della gestione del bar che potrà essere affidata dal Concessionario a terzi titolari di regolari licenze e autorizzazioni amministrative e sanitarie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – FINALITA' E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive e garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Nel rispetto di tali finalità la gestione dovrà caratterizzarsi come attività finalizzata all'organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del gioco del calcio (partite di campionato, allenamenti, manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
- partecipazione nella organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – DURATA

La presente concessione ha la durata di mesi sei, con decorrenza **dal 1° Gennaio 2015 al 30 Giugno 2015**, senza possibilità di tacito rinnovo.

L'amministrazione si riserva la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione (con preavviso di giorni 30), ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.

Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 30 giorni prima con lettera raccomandata.

E' facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo.

ART. 5 - CONSEGNA ED USO DELLE STRUTTURE

Il concessionario prende in consegna gli impianti sportivi di Via Cusinati (ad esclusione della pista e delle pedane di a.l.) nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato del competente Servizio Tecnico Comunale e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Alla scadenza della concessione l'impianto, unitamente alle attrezzature di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell'inizio del rapporto, salvo il normale deterioramento d'uso.

La concessione è riferita alla pratica sportiva strettamente attinente allo svolgimento dei vari campionati di calcio, tornei ed attività svolte dal concessionario, che dovranno essere dettagliatamente comunicate all'Amministrazione con idoneo prospetto (calendario) di utilizzo.

L'utilizzo degli impianti deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dall'Associazione, che dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione da versare all'Amministrazione per il periodo considerato è stabilito in **€ 300,00, (soggetto ad Iva)**.

Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione posticipata, entro il 30.6.2015.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune provvederà direttamente, o tramite Ditta convenzionata, alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica dell'impianto sportivo, in particolare:

- manutenzione ordinaria degli impianti;
- affidamento delle funzioni di "terzo responsabile" a ditta qualificata per l'esercizio dell'impianto termico (L.10/91 aggiornata con D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 s.m.i. – D.P.R. 412/1993 e 551/1999 s.m.i.);
- tenuta e aggiornamento del Libretto di centrale termica;
- verifica annua combustione, pulizia caldaia, filtri e aerotermi, funzionalità apparecchiature di controllo e termoregolazione.

Inoltre, essendo le varie utenze di acqua, energia elettrica, tassa rifiuti, gas per riscaldamento e produzione acqua calda intestate al Comune di Rossano Veneto, il competente Servizio Tecnico Manutenzioni provvederà a quantificare, al termine della concessione, l'importo complessivo che il Concessionario dovrà rimborsare all'Amministrazione.

Il rimborso richiesto dovrà essere versato entro tre (3) mesi dal ricevimento della documentazione giustificativa calcolata dal Servizio Tecnico Comunale.

L'amministrazione si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria per le strutture concesse in uso, nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura che si rendessero necessari.

Rimangono, altresì, a carico del Comune le spese conseguenti a danni causati a seguito di atti vandalici e le spese di assicurazione immobili contro i rischi d'incendio.

Saranno invece a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria conseguenti a danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria.

ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere:

A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, e provvedere, in particolare:

a.1 - alla pulizia giornaliera della struttura (spogliatoi, servizi, docce, locali in genere);

a.2 - alla manutenzione periodica del tappeto erboso dei campi da gioco, ivi compresi la risemina e lo sfalcio dell'erba, l'irrigazione, la decespugliazione, la concimazione e le operazioni di carotatura, se necessarie.

Per quanto riguarda la sfalcatura del campo da calcio, il gestore dovrà eseguire le operazioni di taglio del tappeto erboso, impegnandosi ad asportare il verde di risulta, contemporaneamente al taglio, e provvedere allo smaltimento dello stesso in base alle vigenti disposizioni comunali in vigore.

Durante i dodici mesi dell'anno, dovrà essere garantita la seguente altezza dell'erba:

- in autunno pari a cm. 3,5/4
- in inverno pari a cm. 3,5/4
- in primavera pari a cm. 3,5/4
- in estate pari a cm. 6/7

Fra l'ultimo taglio dell'erba e lo svolgimento delle partite deve trascorrere un periodo di due o, al massimo, tre giorni.

L'irrigazione del campo sportivo comunale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- in autunno e in inverno un'ora al giorno, misura considerata idonea ad assicurare il fabbisogno del campo per 10/15 giorni;
- in primavera un'ora di irrigazione o un'ora di pioggia soddisferanno il fabbisogno del campo per 3-4 giorni;
- in estate, in assenza di pioggia, si dovrà irrigare il campo ogni giorno per circa venti minuti e, in ogni caso, nelle ore serali.

La temperatura dell'acqua destinata all'irrigazione non dovrà risultare inferiore ai 12° C. Le irrigazioni dovranno essere sospese almeno dodici ore prima degli incontri e si dovrà attendere un giorno prima o dopo la concimazione per irrigare. Si irrigherà immediatamente dopo il ripristino del dopo-partita.

La superficie del campo da gioco dovrà essere preparata prima del suo utilizzo.

Le zone prospicienti e limitrofe al campo verranno tenute pulite dalla vegetazione incontrollata e dalle infestanti.

Qualora si rilevassero sintomi di particolare sofferenza, quali ampie chiazze di color giallo-arancio o presenza di muschi o muffe, ovvero in presenza di parassiti quali cicaline o ragnatele, il gestore dovrà attivarsi per adottare gli interventi ritenuti più opportuni.

L' aerazione del campo sportivo dovrà essere effettuata alla fine del campionato, in modo che il terreno risulti in tempera. Dopo tale operazione verrà eseguita la pulizia del campo ed una leggera rullatura.

La rullatura del campo dovrà essere effettuata:

- contemporaneamente o dopo il taglio;
- dopo le operazioni di risemina;
- dopo i geli e nel caso in cui il terreno si sia sollevato.

Dopo il gioco di una partita il gestore dovrà curare le seguenti operazioni:

- riportare e pressare le zolle smosse dal gioco nella propria sede;
- nelle zone dove le zolle non sono più recuperabili, ripristinare gli avvallamenti con miscela di sabbia-torba-seme o rincollare con zolle di erbario. E' preclusa l'utilizzazione di terra;
- sistemare le zone antistanti le porte;
- rullare la superficie di gioco;
- innaffiare.

Non dovranno essere utilizzati segatura, trucioli di legno e materiali simili.

La rimozione della neve dal campo non dovrà essere effettuata con mezzi meccanici: la neve potrà essere allontanata con mezzi manuali o mediante l'impianto di irrigazione che entrerà in funzione non appena comincerà a nevicare. Durante il periodo invernale il campo potrà essere coperto con teli di polietilene che non dovranno, comunque, restare stesi per oltre due giorni, al fine di evitare problemi all'apparato radicale del manto erboso.

L'operazione di concimazione dovrà rispettare le seguenti regole:

- in autunno dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 370 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2
 - Kg. 25 di perfosfato minerale
 - Kg. 25 di solfato potassico
- in inverno dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 250 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2
- in primavera dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 300 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2
 - Kg. 25 di perfosfato minerale
 - Kg. 25 di solfato potassico
- in estate dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 350 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2

Nel mese di gennaio verrà effettuata una concimazione con q.li 1,5 di nitrato di calcio. A fine marzo una concimazione di q.li 2 di solfato ammonico per poi proseguire con la concimazione primaverile.

L'Amministrazione concede l'utilizzo dell'impianto di irrigazione fisso costituito da: n. 13 irrigatori dinamici a scomparsa (Tipo Rain Bird mod. Eagle 950), alimentato tramite una elettropompa sommersa (Tipo Lowara da 6" – 7,5 Kw mod. OZ615/12) che attinge direttamente da un pozzo artesiano; un irrigatore semimovente Modello Irricar 40/120; una elettropompa per l'alimentazione idrica dal canale irriguo, una elettropompa sommersa impiegata per il sollevamento delle acque di fognatura dei servizi e docce (Tipo Flyght di Pot. 1,2 Kw).

Il Concessionario dovrà curare direttamente il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature sopraelencate (regolazione e sostituzione parti deteriorabili

dell'impianto ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, solo in caso di manutenzione straordinaria, l'intervento del Comune.
In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall'acqua l'impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio.

L'Amministrazione, inoltre, concede in uso gratuito al Concessionario il trattorino rasaerba, Mod. Grillo Bee Fly 700 completo di piatto da cm. 126 e cesto da lt. 700, specificando che le spese di manutenzione e gestione del mezzo si intendono ad esclusivo carico del Concessionario stesso.

a.3 – alle **piccole riparazioni** dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade dell'impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.);

a.4 - alla **sostituzione** di serrature, maniglie, vetri dell'intero complesso sportivo;

a.5 – al mantenimento in buono stato della tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici e al suo rifacimento al termine della gestione;

B) alla **custodia** degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare:

b.1 all'apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura;

b.2 all'accensione e allo spegnimento, prima e dopo l'uso, dell'impianto elettrico e di riscaldamento e di tutti gli altri impianti tecnologici;

b.3 alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi;

b.4 all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti.

C) a garantire le seguenti condizioni generali:

c.1 – utilizzo delle strutture come previsto all'art. 3 e successivo art. 9.

c.2 – il Concessionario deve informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura, al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

c.3 – il Concessionario, in particolare, deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio di pulizia, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

c.4 – il Concessionario non può apportare modifiche od innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria - piccola manutenzione.

Allo scadere della concessione nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali e attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

c.5 – l'eventuale affissione all'interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il

Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l'onere delle imposte sulla pubblicità;

c.6 – il Concessionario, inoltre, deve tenere esposto e ben visibile un cartello con evidenziate le tariffe applicabili per l'utilizzo degli impianti.

c.7 – il Concessionario dovrà sottostare alle prescrizioni che eventualmente siano impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorità competenti.

D) di provvedere, al bisogno, all'ordinaria pulizia delle aree pubbliche nelle immediate vicinanze del complesso sportivo (raccolta eventuali rifiuti abbandonati, taglio erbacce ciglio stradale Via Don. S. Miotto e pulizia area parcheggio su Via Cusinati), al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro.

ART. 9 – MODALITÀ' DI UTILIZZO E PROGRAMMA

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente le strutture concesse in uso; in particolare si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione e a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario provvederà alla stesura del prospetto degli utilizzi dell'impianto, in considerazione del proprio programma di allenamenti e attività di campionato.

Tenendo conto dei sopra indicati utilizzi, qualora rimangano spazi liberi, al concessionario è riservata la facoltà di assegnare gli stessi a Società affiliate a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva, previa comunque l'approvazione da parte dell'Amministrazione e a condizione che le attività che le Società interessate intendono svolgere siano senza fini di lucro.

Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare il patrimonio comunale e si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura; si assume l'obbligo, altresì, di risarcire all'Amministrazione eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture e attrezzature in generale, nel corso della concessione.

L'Amministrazione si riserva, per i propri scopi istituzionali, o per consentire attività a gruppi sportivi presenti nel territorio comunale, l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione, previo programma concordato preventivamente tra le Parti (Amministrazione e Concessionario).

ART. 10 – APPLICAZIONE TARIFFE E RENDICONTI

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto o dei locali sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale in modo da agevolare l'accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie anche per eventuali altre Associazioni e/o Gruppi sportivi.

Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione dell'impianto, le tariffe vengono fissate previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, del Concessionario.

L'utilizzo riservato al Comune, o a Società o Enti che ottengono il patrocinio comunale per una particolare iniziativa, è gratuito.

Il Concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune e potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto:

- incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionato o incontri sportivi diversi;
- sponsorizzazione di iniziative sportive;
- esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno dell'impianto in concessione;
- contributi pubblici e privati;
- quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto dovranno essere rendicontate al Comune al termine della concessione.

ART. 11 – CONTRIBUTO

Qualora gli introiti derivanti dalla concessione della struttura sportiva non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi di gestione, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al Concessionario, un adeguato sostegno economico in fase di erogazione annuale dei "contributi per l'attività associativa", sulla base del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di contributi.

Per il riconoscimento del maggior contributo dovrà essere presentata la documentazione relativa al bilancio economico consuntivo dell'Associazione, accompagnata da una relazione sulle attività svolte e un rendiconto completo delle spese sostenute relativamente alla sola gestione della struttura.

Il riconoscimento del contributo è assoggettato alle disposizioni previste dal citato Regolamento Contributi (Capo II°) e, in caso di motivata necessità, la Giunta Comunale potrà corrispondere acconti sul contributo, previa specifica richiesta della Società Sportiva.

ART. 12 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

In caso di accertata e indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi igienico-sanitari, l'Amministrazione, previa tempestiva informazione al Concessionario, potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ' ED ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.

L'Amministrazione resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.

Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell'impianto. E' inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono della struttura sportiva.

Resta ferma la responsabilità del Concessionario per il corretto uso degli impianti anche da parte di terzi richiedenti.

Il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, e copertura anche degli infortuni da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente concessione.

La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.500.000,00.

La polizza stipulata dovrà essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo.

ART. 14 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Responsabile del Servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare al Concessionario l'immediata sospensione dell'uso dell'impianto, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del Codice Civile nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
 - per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
 - in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario;
 - è fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
- La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del Servizio al Concessionario previa motivata delibera della Giunta Comunale.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione e nei connessi documenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa, dalle leggi e dai regolamenti in materia, e nel rispetto delle disposizioni del predetto decreto. Entrambi i contraenti consentono sin d'ora alla comunicazione dei propri dati personali a terzi, esclusivamente per le finalità predette, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13. Relativamente ai propri dati personali ciascuno conserva i diritti indicati all'art. 7 dello stesso decreto.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione saranno a carico del Concessionario.

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 1, lett. b) della Tariffa – Parte Seconda – allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 131/1986.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

IL COMUNE DI ROSSANO VENETO

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. ZENONE –
PERIODO 1.1.2015 – 30.6.2015.**

Rep. N. _____

L'anno duemila....., il giorno del mese di
....., nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI),

TRA

Il **COMUNE DI ROSSANO VENETO**, con sede in Rossano Veneto in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Serv. Gestione Amministrativa e Servizi alla Persona – Dott. Zanon Giuseppe, che dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

E

GANASSIN MONIQUE, nata in Belgio l'11.9.1968, residente a Mussolente (VI) in Via D. Alighieri n. 48 – in qualità di Presidente della **A.S.D. ROSSANO CALCIO** con sede in Rossano Veneto, Via Cartiera n. 34 – C.F. – P.Iva 03835050240;

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto ha recentemente realizzato un nuovo campo da calcio in erba sintetica e annessi spogliatoi in località Via S. Zenone;

- che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l'impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica, ad uso prevalentemente esclusivo, e da affidare in concessione d'uso ai soggetti e con i criteri stabiliti nell'atto deliberativo stesso;

- che con Deliberazione di Giunta C. n.....del....., è stata disposta la concessione per la gestione e manutenzione dell'impianto sportivo di Via S.Zenone, per il periodo 1.1.2015 / 30.6.2015, all' Associazione Sportiva A.S.D. ROSSANO CALCIO con sede a Rossano Veneto in Via Cartiera 34 - Matr. F.I.G.C. 43460 - Cod. Fisc. e P.Iva 03835050240;

- che la gestione del complesso sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questa convenzione e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Rossano Veneto, di seguito denominato “L’Amministrazione Comunale” come sopra rappresentato, affida all’A.S.D. Rossano Calcio di seguito definita il “Concessionario”, l’uso in concessione dell’impianto sportivo comunale di Via S. Zenone.

Gli impianti oggetto della presente convenzione/disciplinare sono i seguenti:

- **il campo da calcio in erba sintetica** (comprensivo di n. 4 torri faro di illuminazione)
- **n. 2 spogliatoi per gli atleti con relativi servizi igienici e docce**
- **n. 2 spogliatoi arbitri con relativi servizi e docce**
- **locale infermeria con relativo servizio**
- **n. 3 servizi per il pubblico**
- **vano tecnico centrale termica**
- **deposito per attrezzature**

L’impianto sportivo con i locali annessi sarà utilizzato direttamente dall’Associazione Rossano Calcio secondo le modalità e alle condizioni di cui al presente disciplinare. Il Concessionario dovrà primariamente garantire l’utilizzo dell’impianto per l’espletamento delle partite di campionato di calcio e degli allenamenti settimanali delle varie categorie (fino alla 3^a Cat.).

ART. 3 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive e sostenere la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Nel rispetto di tali obiettivi la gestione dovrà caratterizzarsi come attività finalizzata all’organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del gioco del calcio (allenamenti, manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
- partecipazione nella organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione Comunale.

ART. 4 – DURATA

La presente concessione ha la durata di mesi sei, con decorrenza **dal 1° Gennaio 2015 al 30 Giugno 2015**, senza possibilità di tacito rinnovo.

L’amministrazione si riserva la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell’Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.

Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 30 giorni prima con lettera raccomandata.

E’ facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell’Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo.

ART. 5 - CONSEGNA ED USO DELLE STRUTTURE

Il concessionario prende in consegna la struttura dell'impianto sportivo di Via S. Zenone nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato del competente Servizio Tecnico Comunale e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Alla scadenza della concessione l'impianto, unitamente alle attrezzature di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell'inizio del rapporto, salvo il normale deterioramento d'uso.

La concessione è riferita alla pratica sportiva strettamente attinente allo svolgimento dei vari campionati di calcio, tornei ed attività svolte dal concessionario, che dovranno essere dettagliatamente comunicate all'Amministrazione con idoneo prospetto (calendario) di utilizzo.

L'utilizzo degli impianti deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dall'Associazione, che dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature.

In base al parere del CONI – Comitato Provinciale di Vicenza - all'interno dell'impianto sportivo non è consentita la presenza di pubblico.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione da versare all'Amministrazione Comunale per il periodo considerato è stabilito in **€ 300,00 (oltre l'Iva)**.

Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione posticipata, entro il 30 Giugno 2015.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario provvederà direttamente, o tramite Ditta convenzionata, alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica dell'impianto sportivo, in particolare:

- manutenzione ordinaria degli impianti;
- affidamento delle funzioni di "terzo responsabile" a ditta qualificata per l'esercizio dell'impianto termico (L.10/91 aggiornata con D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 s.m.i. – D.P.R. 412/1993 e 551/1999 s.m.i.);
- tenuta e aggiornamento del Libretto di centrale termica;
- verifica annua combustione, pulizia caldaia, filtri e aerotermi, funzionalità apparecchiature di controllo e termoregolazione.

Inoltre, essendo le varie utenze di acqua, energia elettrica, tassa rifiuti, gas per riscaldamento e produzione acqua calda intestate al Comune di Rossano Veneto, il competente Servizio Tecnico Manutenzioni provvederà a quantificare, al termine della concessione, l'importo complessivo che il Concessionario dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale.

Il rimborso richiesto dovrà essere versato entro tre (3) mesi dal ricevimento della documentazione giustificativa calcolata dal Servizio Tecnico Comunale.

L'amministrazione si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria per le strutture concesse in uso, nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura che si rendessero necessari.

Rimangono, altresì, a carico dell'Amministrazione Comunale le spese conseguenti a danni causati a seguito di atti vandalici e le spese di assicurazione immobili contro i rischi d'incendio.

Saranno invece a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria conseguenti a danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria.

ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere:

B) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, e in particolare:

a.1 - alla pulizia giornaliera della struttura (spogliatoi, servizi, docce, locali in genere).

Il Concessionario, considerata la copertura piana dell'edificio spogliatoi, almeno due volte all'anno, oppure in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi, dovrà effettuare una manutenzione ordinaria che preveda la rimozione di eventuali accumuli di acqua o neve, onde evitare infiltrazioni d'acqua.

a.2 - alla manutenzione periodica del tappeto in erba sintetica del campo da gioco:

Manutenzione ordinaria (settimanale)

- spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un trattorino al fine di rendere omogenea la distribuzione del granulo di gomma od organico;
- irrigazione del manto nei periodi di massima siccità, al fine di stabilizzare il granulo di gomma nelle varie azioni di gioco;
- controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici di particolare intensità, con eventuale ricarico del granulo di gomma od organico.

Manutenzione straordinaria trimestrale

- rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri, ecc.) con apposita spazzatrice per evitare l'indurimento del terreno di gioco.

Uso e mantenimento del campo da gioco

- Per il corretto uso e mantenimento del campo da gioco necessita:
- vietare l'utilizzo di tacchetti lamellari o di scarpe chiodate da atletica;
- mantenere la superficie libera da qualsiasi tipo di materiali estranei al manto quali carta, foglie, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, resti di cibo e rifiuti organici, ecc.;
- non transitare con veicoli o macchine pesanti sopra il terreno di gioco (il campo è normalmente in grado di sostenere 2,5 kg./cmq.);
- non utilizzare la superficie per eventi diversi dal gioco del calcio e/o altre attività sportive;

La neve e il ghiaccio normalmente non danneggiano le pavimentazioni in erba artificiale, pertanto, sarà sufficiente attendere che la neve si scioglia, mentre per il gelo è consigliato rompere le lastre.

E' consigliabile la rimozione della neve prima possibile, in modo che non si accumuli, per mezzo di un piccolo trattore leggero gommato.

a.3 – alla manutenzione scarpate laterali e aree di pertinenza ed accessorie

Il Concessionario dovrà eseguire le operazioni di taglio del tappeto erboso all'occorrenza, asportando, contemporaneamente al taglio, il verde di risulta e provvedere allo smaltimento dello stesso in base alle disposizioni comunali in vigore.
Le zone prospicienti e limitrofe al campo dovranno essere tenute pulite dalla vegetazione incontrollata e dalle infestanti.

a.4 – utilizzo impianti di irrigazione

L'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo dei seguenti impianti di irrigazione del complesso sportivo:

- impianto completo per irrigazione campo in erba sintetica funzionante tramite n. 6 irrigatori dinamici a scomparsa;
- impianto completo per irrigazione scarpate funzionante tramite n. 46 irrigatori Mod. Falcon 6504.

Gli impianti attingono l'acqua mediante allaccio al pluvirriguo gestito dal Consorzio Pedemontano Brenta di Cittadella.

Il Concessionario dovrà curare direttamente il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature sopraelencate (regolazione e sostituzione parti deteriorabili dell'impianto ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, solo in caso di manutenzione straordinaria, l'intervento del Comune.

In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall'acqua l'impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio.

a.5 – alle piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade dell'impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.);

a.6 alla sostituzione di serrature, maniglie, vetri dell'intero complesso sportivo;

a.7 – al mantenimento in buono stato della tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici e, in caso di bisogno, al suo rifacimento al termine della concessione;

B) alla custodia degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare:

b.1 all'apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura;

b.2 all'accensione e allo spegnimento, prima e dopo l'uso, dell'impianto elettrico e di riscaldamento di tutti gli altri impianti tecnologici;

b.3 alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi;

b.4 all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti.

C) a garantire le seguenti condizioni generali:

c.1 – utilizzo delle strutture come previsto all'art. 3 e al successivo art. 9.

c.2 – il Concessionario deve informare tempestivamente l'Amministrazione degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

c.3 – il Concessionario, in particolare, deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione della manutenzione, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

c.4 – il Concessionario non può apportare modifiche o innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria - piccola manutenzione.

Allo scadere dell'affidamento nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali ed attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

c.5 – l'eventuale affissione all'interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l'onere delle imposte sulla pubblicità.

E) di provvedere alla pulizia delle aree di proprietà comunale nelle immediate vicinanze del complesso sportivo, al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro.

ART. 9 – MODALITÀ' DI UTILIZZO E PROGRAMMA

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente le strutture concesse in uso.; in particolare si obbliga a non utilizzare il bene in modo difforme da quello stabilito dalla concessione, a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario provvederà alla stesura del prospetto degli utilizzi dell'impianto, in considerazione del proprio programma di allenamenti e attività di campionato.

Tenendo conto dei sopra indicati utilizzi, qualora rimangano spazi liberi, al concessionario è riservata la facoltà di assegnare gli stessi a Società affiliate a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva, previa comunque l'approvazione da parte dell'Amministrazione e a condizione che le attività che le società interessate intendono svolgere siano senza fini di lucro.

L'Amministrazione si riserva, per i propri scopi istituzionali, o per consentire attività a gruppi sportivi presenti nel territorio comunale, l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione, previo programma concordato preventivamente tra le Parti (Amministrazione e Concessionario).

E' vietata la subconcessione e il Concessionario si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura.

Il concessionario si assume l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture ed attrezzature.

ART. 10 – APPLICAZIONE TARIFFE E RENDICONTI

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto o dei locali sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale in modo da agevolare l'accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie anche per altre Associazioni e/o Gruppi sportivi.

Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione dell'impianto, le tariffe vengono fissate previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, del Concessionario.

L'utilizzo riservato al Comune, o a Società o Enti che ottengono il patrocinio comunale per una particolare iniziativa, è gratuito.

Il Concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune e potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto:

- sponsorizzazione di iniziative sportive;
- esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno dell'impianto in concessione;
- contributi pubblici e privati;
- quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto dovranno essere rendicontate al Comune al termine della concessione.

ART. 11 – CONTRIBUTO

Qualora gli introiti derivanti dalla concessione della struttura sportiva non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi di gestione, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al Concessionario, un adeguato sostegno economico in fase di erogazione annuale dei "contributi per l'attività associativa", sulla base del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di contributi.

Per il riconoscimento del maggior contributo dovrà essere presentata la documentazione relativa al bilancio economico consuntivo dell'Associazione, accompagnata da una relazione sulle attività svolte e un rendiconto completo delle spese sostenute relativamente alla sola gestione della struttura.

Come enunciato, il riconoscimento del contributo è assoggettato alle disposizioni previste dal citato Regolamento Contributi (Capo II°) e, in caso di motivata necessità, la Giunta Comunale potrà corrispondere acconti sul contributo, previa specifica richiesta della Società Sportiva

ART. 12 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

In caso di accertata e indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi igienico-sanitari, l'Amministrazione, previa tempestiva informazione al Concessionario, potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ' ED ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.

L'Amministrazione Comunale resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.

Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell'impianto. E' inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che, a qualunque titolo, usufruiscono della struttura sportiva.

Resta ferma la responsabilità del Concessionario per il corretto uso degli impianti anche da parte di terzi richiedenti.

Il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e

cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, e copertura anche degli infortuni da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente concessione.

La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.500.000,00.

La polizza stipulata dovrà:

- essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo;

ART. 14 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Responsabile del Servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare al Concessionario l'immediata sospensione dell'uso dell'impianto, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del Codice Civile nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;

- per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;

- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario;

- è fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del Servizio al Concessionario previa motivata delibera della Giunta Comunale.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.200, n. 196, le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione e nei connessi documenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa, dalle leggi e dai regolamenti in materia, e nel rispetto delle disposizioni del predetto decreto. Entrambi i contraenti consentono sin d'ora alla comunicazione dei propri dati personali a terzi, esclusivamente per le finalità predette, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13. Relativamente ai propri dati personali ciascuno conserva i diritti indicati all'art. 7 dello stesso decreto.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione saranno a carico del Concessionario.

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 1, lett. b) della Tariffa – Parte Seconda – allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 131/1986.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

IL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

N. 67 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **23/01/2015** . all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **23/01/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....